



*Università della Valle d'Aosta / Université de la Vallée d'Aoste*

Strada Cappuccini 2/a – Aosta, 11100 - Tel: 0165-306711 Fax: 0165-306749

## **Dipartimento di Scienze umane e sociali**

Rep N.          Prot N.

### **CONVENZIONE DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST LAUREAM, FINALIZZATO ALL'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI DOTTORE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (SEZIONE B DELL'ALBO) E PSICOLOGO (SEZIONE A DELL'ALBO)**

#### **TRA**

**L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA/UNIVERSITE' DE LA VALLEE D'AOSTE – DIPARTIMENTO  
DI SCIENZE UMANE E SOCIALI**, con sede in Aosta, Strada Cappuccini 2/a, codice fiscale n. 91041130070, d'ora  
in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentata dal Rettore *pro tempore* Prof. Fabrizio Cassella, nato a Torino,  
il 29 dicembre 1963, per le sue funzioni domiciliato presso l'Università,

#### **E**

Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede legale in Piazza Deffeyes, 1, 11100, Aosta, codice fiscale/p.iva  
00368440079, d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentata dal Presidente *pro tempore* Pierluigi  
Marquis, per le sue funzioni domiciliato in Piazza Deffeyes, 1,

#### **VISTO:**

- la Legge n. 56/1989 “Ordinamento della Professione di Psicologo”;
- il D.M. n. 239/1992 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo”;
- il D.M. n. 240/1992 “Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo”;
- il D.M. n. 142/98 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- il D.M. n. 509/1999 “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”;
- il D.P.R. n. 328/2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
- la Legge n. 170/2003 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali” e successive integrazioni e/o modificazioni”;
- il D.M. n. 270/2004 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509”;
- la Convenzione Tra l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste e l'Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta, per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante post lauream, finalizzato

all'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di Dottore in Scienze e Tecniche psicologiche (sezione B dell'Albo) e Psicologo (sezione A dell'Albo), sottoscritta in data 15/12/2016.

- il Regolamento di tirocinio per l'accesso all'esame di stato per Dottore in Scienze e Tecniche psicologiche (sezione B dell'albo) e per Psicologo (sezione A dell'albo) dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, emanato con D.R. n. 98/2016, prot. n. 9626 del 25 novembre 2016,

### **PREMESSO:**

Il tirocinio, configurandosi come un'esperienza diretta, svolta sotto l'assistenza di professionisti psicologi, è un'attività tesa ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale. Per tali ragioni costituisce un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro professionista.

In particolare, il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1) la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale e l'integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionare);
- 2) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
- 3) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale;
- 4) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.

Per tali ragioni il tirocinio deve essere un'attività programmata e deve seguire un progetto individualizzato. Nella stesura del progetto di tirocinio, occorrerà tenere conto di quanto previsto dalla normativa vigente.

si **CONVIENE E STIPULA** quanto segue:

#### **Art. 1**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, ed in particolare presso il Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione – Struttura Politiche per l'impiego, un numero massimo di **6** soggetti in tirocinio, in accordo con il soggetto promotore e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento di tirocinio per l'accesso all'esame di stato per Dottore in Scienze e Tecniche psicologiche (sezione B dell'albo) e per Psicologo (sezione A dell'albo) dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.

#### **Art. 2**

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. Non è possibile utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori né considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva. L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicologo. Il professionista individuato come tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre anni, deve intrattenere un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente con il soggetto ospitante e deve svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo, con impegno orario idoneo. Il tutor, inoltre, non deve aver riportato sanzioni disciplinari e/o condanne penali passate in giudicato, non deve avere carichi pendenti o essere destinatario di misure di prevenzione per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con il ruolo di tutor, fatto salvo il parere della Commissione paritetica in merito alla tipologia e gravità delle eventuali violazioni.
3. Laddove all'interno dell'ente/azienda sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura deve essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia", con il compito di mantenere i rapporti con il soggetto promotore.

4. Il soggetto ospitante individua e comunica al soggetto promotore l'elenco dei propri tutor disponibili, aggiornandolo ove necessario.
  5. Sarà impegno del soggetto ospitante informare il soggetto promotore circa eventuali variazioni, in merito ai requisiti richiesti per l'accreditamento, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione. Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, ad accertarsi che ciascun tutor non superi il numero massimo di tre tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera, e, nel caso di strutture complesse organizzate in sotto-articolazioni, a garantire che il tirocinante effettui l'esperienza solo all'interno di sotto-articolazioni organizzative in cui sia prevista la presenza stabile del tutor con orario idoneo.
  6. Il soggetto ospitante deve prevedere, sotto la responsabilità del tutor designato, la possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dal D.P.R. 328/01 e dalla L. 170/03.
  7. Per ciascun tirocinante inserito nell'ente/azienda ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto di tirocinio contenente:
    - il nominativo del tirocinante;
    - il nominativo e i riferimenti dell'iscrizione all'Albo del tutor psicologo;
    - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
    - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
    - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
- In allegato al progetto di tirocinio, è necessario presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal tutor individuato, di non aver riportato sanzioni disciplinari e/o condanne penali passate in giudicato, di non avere carichi pendenti o essere destinatario di misure di prevenzione per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con il ruolo di tutor.
8. L'orario di svolgimento delle attività di tirocinio dovrà essere depositato e regolarmente aggiornato presso il soggetto ospitante.
  9. Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del progetto di tirocinio e/o sostituzioni della sede di svolgimento delle attività e/o del tutor, dovrà essere tempestivamente presentata una motivata richiesta di autorizzazione al soggetto promotore, secondo le modalità specificate nel Regolamento di tirocinio per l'accesso all'esame di stato per Dottore in Scienze e Tecniche psicologiche (sezione B dell'albo) e per Psicologo (sezione A dell'albo) di Ateneo. Le attività eccezionalmente svolte in luoghi diversi dalle sedi indicate nel progetto di tirocinio e/o variazioni significative dell'orario dovranno comunque essere tempestivamente comunicate all'Università, anche a mezzo posta elettronica.
  10. Qualora il soggetto ospitante dovesse disporre l'interruzione del tirocinio, a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto promotore, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di tirocinio per l'accesso all'esame di stato per Dottore in Scienze e Tecniche psicologiche (sezione B dell'albo) e per Psicologo (sezione A dell'albo) di Ateneo.
  11. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il soggetto ospitante si impegna a compilare il Questionario di valutazione.

### **Art. 3**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:
  - conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e attenersi, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, al Regolamento di tirocinio per l'accesso all'esame di stato per Dottore in Scienze e Tecniche psicologiche (sezione B dell'albo) e per Psicologo (sezione A dell'albo) dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste;
  - svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio e operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto stesso, seguendo le indicazioni del tutor, in accordo con i responsabili del soggetto ospitante;
  - svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dal soggetto ospitante, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui è inserito, nonché ai regolamenti generali del soggetto ospitante;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

### **Art. 4**

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore, che ne informerà, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, gli istituti assicurativi.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, comunicazione indicante i dati anagrafici del tirocinante, la tipologia di tirocinio e le date di avvio e conclusione dello stesso.

## **Art. 5**

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 gravano sul soggetto ospitante per quanto riguarda i tirocinanti e i singoli dipendenti del soggetto promotore che si trovino presso l'ente stesso nell'espletamento di attività connesse al tirocinio.
2. I tirocinanti sono tenuti a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante, che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131/86.

La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. Prima della scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata anche tramite scambio di lettere tra le parti, previa positiva verifica del mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

Imposta di bollo assolta in maniera virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

**IL RETTORE**  
(Prof. Fabrizio Cassella)

**IL PRESIDENTE**  
(Dott. Pierluigi Marquis)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).